

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 154 del 04 FEB. 2022

Oggetto: Autorizzazione alla stipula di Convenzione per l'attivazione e lo svolgimento di tirocinio per studenti del Master in "Management del rischio infettivo correlato alla assistenza sanitaria" A.A. 2021-2022 presso l'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania - A.A. 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024

Proposta N° 11 del 26/01/2022

SETTORE PROPONENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

L'istruttore/ Il Responsabile del Procedimento
(Dott. ssa Maria Carmen Agnello)

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generale
(Dott.ssa Ersilia Riggì)

Maria Carmen Agnello

Ersilia Riggì

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Capo Settore della U.O.C.AFFARI GENERALI

Visti:

- L. n. 341/1990 "Riforma degli ordinamenti didattici";
- L. n. 264/1999 " Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
- D.Lgs.n. 517/1999, "Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della L. n. 419/98";
- D.M. n. 142/98, Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.8 della L. n. 196/97, sui tirocini formativi e di orientamento;
- D.M. n. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. n. 509/1999 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- D.M. 08/01/2009 "Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie".

Vista:

- la nota prot. n. 23418 del 30/12/2021, registrata al prot. n. 04 dell'U.O.C. Affari Generali in data 03/01/2022 (all. n. 1), con la quale l'Università degli Studi di Parma ha richiesto di stipulare la convenzione per il tirocinio degli studenti del Master in " Management del rischio infettivo correlato all'assistenza sanitaria" con validità triennale;
- che la sopra indicata nota reca in allegato la bozza di *"Convenzione unica di tirocinio formativo"* tra l'Università degli Studi di Parma e l'ARNAS Garibaldi di Catania;
- che trattasi di tirocinio formativo post -laurea per i corsisti del Master di I livello in "Management del rischio infettivo correlato all'assistenza sanitaria".

Rilevato che questo Settore dell'ARNAS Garibaldi di Catania ha svolto l'istruttoria come di seguito esposta:

- con nota prot. n. 31 del 05.01.2022 ha richiesto il parere alla Direzione Sanitaria Aziendale, per l'attivazione della convenzione per tirocinio studenti del Master in "Management del rischio infettivo correlato all'assistenza sanitaria";
- la Direzione Sanitaria Aziendale ha espresso parere favorevole a tale convenzionamento con nota prot. n. 170 del 24.01.2022(all. n.2).

Preso atto che:

- la convenzione di che trattasi "avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per un triennio" con possibilità di disdetta e recesso secondo le modalità previste dall'art. 11 della sopra indicata bozza di convenzione;
- per garantire tale attività formativa l'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania "si impegna" ad accogliere presso le proprie strutture solo gli studenti in tirocinio di formazione, secondo le modalità indicate nell'art. 6 e senza "alcun onere finanziario" come da art. 7;
- che gli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile e gli altri obblighi comunicativi restano a carico dell' Università degli studi di Parma, ;
- i rapporti tra il soggetto ospitante e tirocinanti " non costituiscono rapporto di lavoro subordinato", come indicato nell' art. 7.

Ritenuto pertanto potersi:

- approvare la bozza della sopra indicata convenzione dell'Università degli Studi di Parma parte integrante del presente atto, e per l'attivazione e lo svolgimento di tirocinio per studenti del Master in "Management del rischio infettivo correlato alla assistenza sanitaria" presso l'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania;
- trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta all'Università degli Studi di Parma ed alla Direzione Sanitaria Aziendale.

Allegati (D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101 /2018):

1. nota prot. n. 23418 del 30/12/2021;
2. nota prot. n. 170 del 24.01.2022.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012.

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- approvare la bozza della sopra indicata convenzione dell'Università degli Studi di Parma parte integrante del presente atto, e per l'attivazione e lo svolgimento di tirocinio per studenti del Master in "Management del rischio infettivo correlato alla assistenza sanitaria" presso l'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania;
- trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta all'Università degli Studi di Parma ed alla Direzione Sanitaria Aziendale.

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale.

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e, pertanto dispone di:

- approvare la bozza della sopra indicata convenzione dell'Università degli Studi di Parma parte integrante del presente atto, e per l'attivazione e lo svolgimento di tirocinio per studenti del Master in

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____

al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n.

30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☒ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
- b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO FORMATIVO

TRA

Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12, codice fiscale I.T. 00308780345, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore prof. Paolo Andrei, nato a PARMA (PR) il 10 ottobre 1962, o da suo Delegato alla firma

E

(ragione sociale)
con sede legale in
Via n.
codice fiscale / partita IVA d'ora in poi denominata "soggetto
ospitante", rappresentata da
nato a il

PREMESSO

- che la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- che la Legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- che il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- che il tirocinio ha natura formativa in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, e può essere riconosciuto in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU)
- che le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione d'intesa con l'Università degli Studi di Parma.

Art. 2

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo. Il tutore avrà il compito di concordare con il soggetto ospitante obiettivi, tempi, modalità dell'esperienza di tirocinio e di seguire e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti tenendo periodici contatti con il responsabile del soggetto ospitante indicato dal soggetto ospitante.

Art. 3

Per ogni singolo tirocinio viene predisposto un Progetto Formativo, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutore universitario, di cui all'articolo 2, e di quello il soggetto ospitante, di cui all'articolo 6, secondo capoverso;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- le strutture del soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- l'indicazione di eventuali facilitazioni previste, quali: corresponsione al tirocinante di borsa di studio, utilizzo di servizi del soggetto ospitante (mensa, trasporto, ecc.), con la specificazione degli eventuali oneri e delle modalità di utilizzo del servizio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte dell'Università e del Soggetto Ospitante, nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione.

In presenza di giustificati motivi e previa comunicazione scritta al tirocinante, le Parti potranno unilateralmente interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all'altra Parte.

Art. 4.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al successivo art. 8;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con il soggetto ospitante.

Art. 5

L'Università provvederà alla copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile (i riferimenti e le posizioni assicurative sono riportate all'interno dei singoli progetti formativi).

L'Università si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo, di cui al precedente art.3, comma 1.

Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna:

- a rispettare il progetto formativo, di cui all'articolo 3, comma 1;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutore del soggetto ospitante appositamente individuato;
- a controllare e vistare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
- a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore del soggetto ospitante, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
- a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi evento inerente il tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza;
- a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato e tirocinanti, come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione

- ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (Dlgs. n. 196/2003) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali, di cui venga in possesso, nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia, ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Ove necessario, la struttura ospitante, quale titolare del trattamento, designerà gli studenti dell'Università di Parma quali persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati-incaricati al trattamento, agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità. Questi soggetti dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite loro secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale."

Art. 7

I rapporti che il soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ai sensi della presente Convenzione.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 8

Per gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica la normativa prevista dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., dal D.l. 5 agosto 1998, n. 363 e dal D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.

Ai fini dell'applicazione della stessa normativa lo studente in tirocinio è equiparato al lavoratore.

L'Università degli Studi di Parma provvede alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di dei propri studenti immatricolati cui all'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nei tempi, contenuti e modalità previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Il Soggetto ospitante/Datore di Lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 al fine di garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei tirocinanti.

Il "Soggetto Ospitante" mette a disposizione di ogni tirocinante i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Fanno eccezione i DPI personali e di lunga durata (es. scarpe antinfortunistiche, stivali, ecc.) che vengono forniti dall'Università degli Studi di Parma.

Nel rispetto degli obblighi di "Informazione ai lavoratori" il "Soggetto Ospitante" fornisce ai Tirocinanti dettagliate informazioni in relazione a: i) rischi specifici esistenti nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui essi sono destinati ad operare; ii) misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività; iii) misure per la gestione delle emergenze adottate in relazione alla propria attività.

Qualora l'attività preveda l'utilizzo di attrezzature di lavoro e di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il "Soggetto Ospitante" è tenuto a fornire ai Tirocinanti un adeguato addestramento inteso a garantirne il corretto utilizzo.

L'Esperto Qualificato del "Soggetto Ospitante" in base alle valutazioni relative all'entità del rischio, procederà alla classificazione, ai fini della radioprotezione, dei Tirocinanti (Art. 61, 79 del D.lgs. 230/95 s.m.i.).

Inoltre, nel caso si renda necessario, il "Soggetto Ospitante" provvederà a fornire i dosimetri per la valutazione della dose assorbita; le informazioni relative (nominativi, classificazioni, struttura ospitante, periodo di esposizione, risposte dosimetriche) dovranno essere inoltrate, oltre che al diretto interessato, anche all'Esperto Qualificato dell'Università di Parma, presso il Servizio di Fisica Sanitaria che provvederà ad istituire e tenere aggiornate le relative schede personali (Art.81 – D.lgs. 230/95 s.m.i.).

In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento delle attività previste in convenzione, il "Soggetto Ospitante" si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Università affinché questa possa

procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il "Soggetto Ospitante" provvede in ogni caso all'eventuale follow-up post esposizione, in ragione della tipologia dell'evento occorso.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

Art. 10

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale controversia ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati, uno dall'Università, uno il soggetto ospitante e il terzo, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di una delle Parti, dal Presidente del Tribunale di Parma, città ove il collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice.

Art. 11

La presente convenzione, avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per un triennio, tramite scambio di note tra le parti, da effettuarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

E' ammessa disdetta da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, venga comunque garantito il compimento delle attività in corso.

Art. 12

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Parma ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241/97 del 22/08/1997.

Per il soggetto ospitante:

(timbro e firma)

Per il soggetto promotore:

Il Rettore

Parma, _____